

Emendamenti al Decreto Legge del 24 gennaio 2012, n. 1

**Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e
la competitività**

(GU n. 19 del 24-1-2012 – Suppl. Ordinario n.18)

*A cura di Agorà Digitale, Articolo 21, Associazione Italiana Internet Provider,
Associazione Italiana per l'Open Government, Assoprovider, Altroconsumo, Istituto per
le Politiche dell'Innovazione, Libertiamo, Stati Generali dell'Innovazione e lo Studio
Legale Sarzana.*

Per informazioni info@agoradigitale.org

Emendamento n. 1

All'art. 39 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1, inserire e aggiungere

al comma 2, dopo le parole *“nel settore della tutela”*, sono inserite le seguenti *“dei diritti d'autore e”*;

al comma 2 dopo le parole *“l'attività di amministrazione e intermediazione”*, sono inseriti le seguenti *“dei diritti d'autore e”*;

al comma 3, la parola *“connessi”* è soppressa;

al comma 4, le parole *“Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Società italiana autori ed editori (Siae)”* sono soppresse.

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5

“L'art. 5, comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 “Principi generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza” è sostituito dal seguente “obbligo per i fornitori di contenuti di cedere i diritti di sfruttamento degli stessi nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione tra le diverse piattaforme distributive, fermo restando il divieto di applicazione di clausole e di diritti di esclusiva, al fine di promuovere la concorrenza tra le diverse piattaforme trasmissive”;

Il Decreto-liberalizzazioni del Governo Monti, con una scelta storica, ha deciso di aprire alla concorrenza il settore dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, segnatamente quelli degli artisti, interpreti ed esecutori.

Si legge infatti nel testo uscito dal Consiglio dei Ministri, articolo 39, comma 2, che *“al fine di favorire nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo di un pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera”*.

Si è, dunque, finalmente cominciato a prendere atto che, in Italia, è stato proprio il monopolio la barriera principale alla giusta remunerazione degli artisti negli ultimi anni, senza dover necessariamente richiamare lo spettro della pirateria e dell'Internet cattiva che avrebbe privato del sostentamento coloro che lavorano con la creatività nel campo musicale.

Va detto che quella decisa dal Governo non è una liberalizzazione *tout court*, perché resta in piedi (a questo punto inspiegabilmente) il monopolio SIAE in materia di diritti d'autore.

Un monopolio che, soprattutto dopo il decreto liberalizzazioni, non ha più ragione di esistere e la cui compatibilità con l'ordinamento comunitario e con i principi di concorrenza che lo ispirano appare alquanto dubbia.

Peraltro, come si ricorderà, lo scorso anno il Ministro per i Beni e le Attività Culturali era stato costretto a procedere al commissariamento della Società Italiana Autori ed Editori considerata

l'impossibilità di funzionamento degli organi deliberativi e la mancata approvazione del Bilancio preventivo con i danni da ciò scaturenti.

L'inefficienza ed i costi di gestione della SIAE sono tristemente noti: bilancio 2010 alla mano, quest'ultima poteva contare su 1346 dipendenti e 56 dirigenti, un numero assolutamente sproporzionato per le attività attribuitele dalla legge.

Un'inefficienza destinata a scaricarsi a valle sui costi di iscrizione per i giovani autori: la SIAE impone ai suoi iscritti la corresponsione di una quota pari a 128,52 euro di registrazione, con un'aggiunta di 89,70 euro a titolo di quota annuale (per gli editori, invece, vi sarebbero da affrontare spese di 1738,08 euro e 413,10 euro rispettivamente per la registrazione e la quota annuale). Sicché, un mandato quadriennale alla SIAE determinerebbe una spesa di 588,32 euro, ed una di 1767,13 euro come tassa istruttoria e, in aggiunta, un corrispettivo annuo di 495,72 euro. Le tasse di registrazioni per gli autori delle opere letterarie e figurative sono pari a 128,52 euro ed una quota annuale di 89,70 euro, altrimenti sarebbe prevista una quota annuale di 147,80 per il conferimento di un mandato alla SIAE.

Sono numeri imbarazzanti se solo li si mette a confronto con quelli della PRS for music, gemella inglese della SIAE che opera, però, in un regime di libero mercato: quasi gratuità dei servizi di registrazione offerti ai propri iscritti con un costo che non supera i 28 euro!

C'è allora una grande occasione nel passaggio parlamentare di conversione il legge del decreto appena approvato: c'è la possibilità di completare la liberalizzazione iniziata dal Governo e restituire al mercato quell'attività di intermediazione dei diritti d'autore che da decenni è vittima delle inefficienze del monopolio, a tutto scapito dei giovani artisti e dei consumatori.

Emendamento n. 2

Dopo l'articolo 39 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1, inserire il seguente articolo 39 bis

“Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, gli articoli n. 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e gli artt. 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ogni impresa che svolga attività commerciale anche al dettaglio o esclusivamente on-line, per quanto concerne il settore dell'editoria, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l'entità delle riduzioni”.

La prima bozza del Decreto-Liberalizzazioni voluto dal Governo Monti, con una scelta apparsa come coraggiosa e lungimirante, aveva deciso di permettere in piena autonomia - alle aziende - la scelta del periodo, della durata e della quantificazione di eventuali sconti o riduzioni del prezzo.

In particolare, all'art. 2, c° 1, si prevedeva tale possibilità per tutte le attività commerciali (anche al dettaglio) e per qualsiasi settore merceologico.

Purtroppo, nel testo definitivo del decreto, questa norma è completamente sparita.

Limitando con questo emendamento la questione al settore della vendita dei libri (da considerarsi come ampia categoria che includa sia i libri cartacei sia i libri digitali [eBooks]), si ricorda come, in conseguenza dell'entrata in vigore della c.d. 'Legge Levi' approvata il 20 luglio 2011, a tutti i venditori (dai piccoli librai, alla grande distribuzione, agli store on-line) è stato posto un tetto massimo pari al 15% per quanto riguarda gli sconti che questi soggetti possono applicare sul prezzo di copertina.

La 'Legge Levi' era nata, secondo i suoi firmatari, con l'intento di *“contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, alla tutela del pluralismo dell'informazione”.*

E' palese come, una simile limitazione, abbia invece affossato ancor più dell'ordinario (gli italiani non sono mai stati considerati 'grandi lettori' e la crisi economica sicuramente non ha aiutato a superare questo limite) il mercato dei libri.

L'arrivo nel 2011 del gigante dell'e-commerce Amazon e il proliferare degli store di vendita esclusivamente on-line, avevano fatto ben sperare per quanto riguarda il risollevarlo di questo importante mercato e i primi dati di vendite, supportati da ottimi e 'liberi' sconti, erano molto incoraggianti.

Chiaramente con l'entrata in vigore della 'Legge Levi' (subito denominata 'Legge Anti-Amazon') gli sconti si sono dovuti ridurre per tutti, con la conseguenza che - soprattutto in questo periodo di crisi economica - da settembre in poi si sono venduti meno libri, con gravi danni per tutto il comparto editoriale.

Serve una normativa che permetta la libertà nella scelta del periodo e nella quantificazione degli sconti; serve una piccola rivoluzione per tutto il settore dell'editoria (tradizionale e digitale) che porti grandi benefici soprattutto ai consumatori finali.

Emendamento n. 3

Dopo l'articolo 39 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1, inserire il seguente articolo 39 bis

All'articolo 68 della legge del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici, o parti di essi, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico da documentarsi per iscritto tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente; b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni; c) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto, d) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a c). Laddove la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico evidenzia l'impossibilità di accedere alle soluzioni di cui alle lettere da a) a d), è consentita in via eccezionale l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso.”

Secondo i dati forniti da “Sbilanciamoci”, un think tank che riunisce 49 organizzazioni della società civile, dall'adozione sistematica di software libero/open source nella Pubblica Amministrazione Centrale e Locale si otterrebbe un risparmio di circa 2 miliardi di euro l'anno sui costi delle licenze (di cui 680 milioni solo per le soluzioni Microsoft). I vantaggi non sarebbero solo economici ma anche quelli di un'eccezionale strumento di trasparenza amministrativa e di controllo della spesa.

Esistono già best practise a livello locale che dimostrano come il passaggio dal software proprietario a programmi a codice sorgente aperto possa garantire all'amministrazione, a parità di qualità e di funzionalità, ingenti risparmi nella spesa corrente.

Tuttavia, ad oggi il quadro normativo consente ancora troppo facilmente la possibilità di accedere a costose soluzioni proprietarie anche laddove sia disponibili soluzioni equivalenti a codice sorgente aperto.

Sul fronte software, allora, può e deve essere condotta una battaglia non diversa da quella che lo Stato ha deciso di giocare sul fronte “farmaco generico”.

Occorre dire, in primo luogo a livello normativo, che il ricorso al software libero/open source e il riuso delle soluzioni informatiche costituiscono la regola e il ricorso al software proprietario l'eccezione.

Questo consentirà non soltanto un immediato risparmio alla PA, ma avrà altresì un effetto “volano” per le aziende che si occupano dello sviluppo e della personalizzazione di soluzioni open, evitando al contempo fenomeni di “lock-in” per la pubblica amministrazione.

Emendamento n. 4

Dopo l'articolo 39 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1, inserire il seguente articolo 39 bis

Alla Legge del 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) gli articoli 171-septies e 181-bis sono abrogati;
- 2) all'articolo 171- *bis* al comma 1, le parole: «*contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)*» sono soppresse;
- 3) al comma 2, le parole: «*su supporti non contrassegnati SIAE*», sono soppresse;
- 4) all'articolo 171-ter , comma 1, la lettera d) è abrogata;
- 5) all'articolo 171-sexies, comma 2, le parole: «*ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato a opera diversa*», sono soppresse.

Nel 2007 la Corte di Giustizia dell'UE, con sentenza dell'8 Novembre 2007 nel Caso C-20/05, aveva rilevato che tutte le norme nazionali in tema di contrassegni SIAE avessero introdotto vere e proprie "regole tecniche" nell'ordinamento italiano, in contrasto con quanto previsto dalla Direttiva del Consiglio 83/189/CEE del 28 marzo 1983, che prevede che ogni Stato membro che intenda adottare una normativa tecnica debba procedere alla notificazione del progetto legislativo alla Commissione delle Comunità europee. Si scoprì così che l'Italia non aveva mai adempiuto l'obbligo di notifica e che, quindi, le norme della Legge n. 633/1941 sul "bollino" erano da equipararsi a "regole tecniche".

La SIAE ottenne quindi dalla Commissione la validazione delle norme sul "bollino" seguendo la procedura prevista dalla Direttiva 83/189/CEE ma, ciononostante, un altro fronte di disallineamento restava, e resta tutt'ora, aperto tra la disciplina italiana e quella europea e che la stessa Corte di Giustizia ha analizzato nella sentenza succitata. Nei considerando della Direttiva 92/100/EC, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale è previsto un principio fondamentale che contrasta evidentemente con tutte le norme nazionali analoghe a quelle sul "bollino" SIAE: « [...] *negli Stati membri si rilevano norme e prassi diverse in materia di tutela giuridica del diritto di autore [...] e che tali differenze possono provocare il sorgere di barriere commerciali e distorsioni della concorrenza [...] vi è il pericolo che le accennate differenze di tutela giuridica si approfondiscano in seguito all'emanazione, negli Stati membri, di nuove e difformi disposizioni legislative ovvero all'emergere di interpretazioni giurisprudenziali divergenti [...] tali differenze devono essere eliminate per realizzare l'obiettivo dell'articolo 8 A del trattato, il quale prevede l'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, in modo*

da creare un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune, come prescritto dall'articolo 3, lettera f) del trattato. »

Ciò premesso, pur non considerando le problematiche giuridiche di conformità del diritto nazionale rispetto a quello europeo, è comunque evidente che il contrassegno SIAE si è, negli anni, rivelato inefficace quale strumento antipirateria ed ha, al contrario, reso inutilmente più complessa ed onerosa l'attività di distribuzione di supporti contenenti opere dell'ingegno nel nostro Paese.

Al riguardo appare significativo che le principali associazioni di categoria del mondo della produzione di contenuti intellettuali, in un recente ciclo di audizioni dinanzi al Ministero per i beni e le attività culturali abbia richiesto la definitiva abolizione dell'obbligo di apposizione del contrassegno dando atto dell'inutilità di tale strumento per la lotta alla pirateria e delle conseguenze negative che tale obbligo determina nel mercato audiovisivo.

Occorre, d'altra parte, tener presente che un numero sempre maggiore di opere dell'ingegno è oggi commercializzato in internet laddove, evidentemente, non vi è possibilità di utilizzare il vecchio contrassegno SIAE.

Per tali ragioni con il presente disegno di legge si intende abrogare le disposizioni che sanciscono l'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE presenti nel nostro ordinamento e quelle che ricollegano al mancato adempimento di tale obbligo gravi e pesanti sanzioni di carattere penale.

In tal modo la distribuzione di opere dell'ingegno nel nostro Paese diverrà più agevole ed economica tanto per i soggetti italiani che per quelli europei e sarà così possibile incrementare la circolazione di contenuti culturali senza che essa sia frenata o rallentata da inutili ed anacronistici bollini inidonei, peraltro, a rappresentare effettiva garanzia di autenticità e, per questa via, a garantire efficacemente i diritti dell'industria del settore.

Emendamento n. 5

Dopo l'articolo 39 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1, inserire il seguente articolo 39 bis

1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma: *«Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera effettuata gratuitamente nei locali di una biblioteca per finalità di valorizzazione e di promozione del patrimonio culturale dello Stato».*

2. All'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: *«2-bis. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico l'inserimento, nei repertori e nei cataloghi delle biblioteche accessibili tramite rete pubblica, di elementi paratestuali o di parti non essenziali dell'opera, purché effettuato nell'ambito dell'attività di valorizzazione al solo scopo di migliorarne la descrizione e la segnalazione».*

3. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: *«2. È libera la riproduzione, con qualsiasi mezzo, di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico, negli istituti di istruzione, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, nelle discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto»;*

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: *«3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, la riproduzione per uso personale è consentita nei limiti del quindici per cento dell'opera complessiva o di ciascuna annata di periodico, escluse le inserzioni pubblicitarie»;*

c) al comma 4, le parole: *«per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione»* sono sostituite dalle seguenti: *«idonei alla riproduzione di cui al comma 3»;*

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: *«5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte con qualsiasi mezzo all'interno delle stesse, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal comma 3 del presente articolo con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche o dagli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al citato comma 3 non si applicano alle edizioni esaurite in commercio».*

4. L'articolo 69 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: *«Art. 69. 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche pubblicamente accessibili e dalle discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici, avente ad oggetto esemplari di opere esistenti presso le istituzioni suddette, ovvero, nel caso di opere non fissate su un supporto materiale, la messa a disposizione per la consultazione non contemporanea da parte di singoli utenti individuati, inclusa quella*

nel luogo e nel momento scelti, per un tempo determinato, ai fini esclusivi di promozione culturale e di studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto. Le opere cinematografiche o audiovisive o le sequenze di immagini in movimento, sonore o meno, possono essere prestate decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle opere e delle sequenze di immagini. Tale limite non si applica nel caso di allegati a opere a stampa. 2. Per i prestiti effettuati dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, fatta eccezione per quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e dalle biblioteche di istituti e scuole di ogni ordine e grado, è dovuto un equo compenso; a tal fine è istituito, a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per il diritto di prestito pubblico. I criteri per la ripartizione di tale Fondo da parte della SIAE tra gli aventi diritto e per la determinazione della provvigione spettante alla stessa società per l'opera di ripartizione, da prelevare a valere sulle risorse del Fondo medesimo, sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate. 3. Per preservare l'opera o l'esemplare originale dal deterioramento, e comunque in caso di obsolescenza tecnologica del supporto originale, è consentito, agli istituti e nei modi di cui all'articolo 68, comma 2, il prestito o la messa a disposizione del pubblico di una riproduzione dell'opera o dell'esemplare, purché tale copia sia l'unica messa a disposizione degli utenti in sostituzione dell'esemplare originale».

5. L'articolo 71-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: «Art. 71-ter. 1. È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su postazioni dedicate situate nei locali delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari accessibili al pubblico, negli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni. 2. Previo accordo con le associazioni delle categorie interessate, è libera la comunicazione o la messa a disposizione, in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di edizioni non più in commercio, effettuata da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei e archivi a scopo di ricerca o di attività privata di studio, decorso un termine non inferiore a cinque anni dalla data di pubblicazione».

6. All'articolo 71-quinquies della Legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I titolari dei diritti sono altresì tenuti a rimuovere tali misure, su espressa richiesta di una delle istituzioni di cui all'articolo 68, comma 2, o all'articolo 69, comma 1, o all'articolo 69-bis, per consentire l'esercizio delle eccezioni ivi previste»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In ogni caso i titolari dei diritti sono tenuti, anche solo temporaneamente, a rimuovere o ad autorizzare la rimozione delle misure di protezione di cui all'articolo 102-quater per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui al presente capo, su espressa richiesta dei beneficiari, a condizione che questi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o che vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto delle disposizioni di

cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater; compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto»;

c) al comma 3 le parole: «avvenga sulla base di accordi contrattuali» sono sostituite dalle seguenti: «all'opera protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater è consentito sulla base di accordi contrattuali».

L'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948, nel riconoscere ad ogni individuo il «diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici» e, contestualmente, il «diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore», evidenzia quale intima correlazione esista tra la libertà di accesso alla cultura e la tutela dell'autore, in guisa tale che l'un diritto non possa mai escludere l'altro.

Muovendo dal medesimo presupposto, la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi alla società dell'informazione, al considerando n. 31, ha ribadito la necessità di un giusto equilibrio tra le pretese dei titolari dei diritti e quelle degli utenti dei materiali protetti. Ha così previsto la possibilità per gli Stati membri di prevedere talune eccezioni o limitazioni in determinati casi, ad esempio per l'utilizzo a scopo didattico e scientifico, o da parte di organismi pubblici quali le biblioteche e gli archivi, per scopi d'informazione giornalistica, per citazioni, per l'uso da parte di disabili, per fini di sicurezza pubblica e in procedimenti amministrativi e giudiziari, nonché per l'uso personale.

Il 16 luglio 2008, la Commissione europea ha adottato un libro verde dal titolo «Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza», al fine di promuovere un dibattito sui migliori mezzi per assicurare la diffusione *on line* delle conoscenze per la ricerca, la scienza e l'istruzione.

Il libro verde si articola in due parti, entrambe concernenti il tema delle eccezioni ai diritti esclusivi previste dalla citata direttiva 2001/29/CE. In particolare, nella seconda parte vengono affrontate le tematiche che, secondo la Commissione europea, assumono maggior rilievo per la diffusione della conoscenza nell'era della comunicazione digitale: le eccezioni per le biblioteche e per gli archivi, l'eccezione in favore dei soggetti disabili, la diffusione delle opere creative per scopi didattici e di ricerca, i contenuti generati dagli utenti (*User Generated Contents* - UGC).

Con riferimento alle biblioteche e ad altri istituti analoghi, si pongono due ordini di problemi: la produzione di copie digitali di materiali presenti nelle collezioni delle biblioteche e la fornitura elettronica di queste copie agli utenti. La digitalizzazione dei libri, del materiale audiovisivo e di altri contenuti può servire per raggiungere un duplice obiettivo: la conservazione dei contenuti in favore delle future generazioni e la loro messa a disposizione per gli utenti finali *on line*.

In virtù del vigente quadro normativo, le biblioteche e gli archivi non sono totalmente dispensati dall'obbligo di rispettare il diritto di riproduzione. Eppure, l'iniziativa «*i2010*» lanciata il 1 giugno 2005 dalla Commissione europea (seguita dalla raccomandazione 2006/585/CE della Commissione del 24 agosto 2006, sulla digitalizzazione e l'accessibilità *on line* del materiale culturale e sulla conservazione digitale) ha indicato proprio nello sviluppo delle biblioteche digitali un aspetto cruciale per la crescita economica e sociale dei cittadini europei. A ciò si aggiunga che la raccomandazione 2006/585/CE della Commissione, del 24 agosto 2006, ha precisato che «L'accessibilità *on line* del materiale metterà i cittadini di tutta Europa in condizioni di accedervi e di utilizzarlo a fini di studio, lavoro o svago». A tal fine «è opportuno promuovere l'impegno da parte degli Stati membri e delle istituzioni culturali per arrivare all'istituzione di un punto d'accesso di questo tipo».

Emendamento n. 6

Dopo l'articolo 39 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1, inserire il seguente articolo 39 bis

L'art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 ("Attuazione della Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive") è sostituito dal seguente:

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dall'entrata della presente disposizione, norme finalizzate alla protezione del diritto d'autore per le opere e i contenuti digitali veicolati sulle reti di comunicazione elettroniche.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 devono essere adottate nel rispetto dei principi di seguito indicati:

a) garantire la neutralità della rete;

b) garantire la più ampia circolazione possibile dei contenuti online attraverso l'eliminazione delle

barriere di mercato alla circolazione delle opere;

c) garantire lo sviluppo della concorrenza tra piattaforme alternative;

d) attribuire all'autore il diritto di scelta del sistema di licenze per la propria opera;

c) adottare modalità distributive innovative e flessibili dei contenuti;

d) individuare strumenti per la rimozione degli ostacoli all'utilizzo lecito dei sistemi di file sharing,

incluso il peer-to-peer, volti alla diffusione della circolazione dei contenuti online;

e) garantire l'accesso degli utenti ai contenuti digitali;

L'esigenza di una radicale riforma del diritto d'autore a fronte del mutato contesto tecnologico è da anni al centro del dibattito politico. Fino ad oggi, tuttavia, l'unica risposta che gli ordinamenti nazionali hanno saputo dare è stata quella della repressione delle condotte di condivisione abilitate da Internet. Non si sono volute cogliere, al contrario, le straordinarie possibilità offerte dalle reti di comunicazione elettronica all'accesso alle opere tutelate dal diritto d'autore e, dunque, alla loro fruizione da parte di una platea sconfinata di utenti.

Considerato l'immobilismo parlamentare sul tema, nonostante le numerose proposte di legge presentate, appare opportuno che sia lo stesso parlamento a delegare al Governo un compito così importante ponendo al contempo dei precisi principi cui lo stesso dovrà attenersi e che dovranno rappresentare il punto di partenza di una rivoluzione normativa che, nel rispetto dei principi dettati dalle convenzioni internazionali e dall'ordinamento comunitario, faccia dell'Italia un caso di eccellenza nel panorama europeo.

Emendamento n. 7

Dopo l'articolo 6 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1, inserire i seguenti commi

1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

- la lettera b) è così sostituita: *“b) i diritti spettanti ai consumatori finali di un prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore o fornitore di servizi, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale”;*

b) al comma 3:

- al terzo periodo, le parole *“contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore”* sono sostituite dalle seguenti *“allegante l'omogeneità della fattispecie ed il rinvio agli elementi costitutivi del diritto fatti valere nell'atto introduttivo dall'attore principale, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore”*.

- è aggiunto il seguente periodo: *“L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio d'appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni”*

c) al comma 6:

- al primo periodo, le parole *“ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo.”* sono soppresse;

- al secondo periodo, le parole *“quando è manifestamente infondata”* sono soppresse.

2. *“Le modifiche apportate dal presente articolo all'art. 140 bis del Codice del consumo si applicano a tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in giudizio del presente Decreto”.*

L'azione di classe cui è attualmente dedicato l'art. 140 bis del Codice del Consumo rappresenta, in linea di principio, uno degli strumenti di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori più efficaci tra quelli, sin qui, adottati nelle più evolute discipline consumeristiche.

Le peculiarità con le quali tale istituto è stato di recente introdotto anche nel nostro Ordinamento, tuttavia, lo hanno privato della necessaria efficacia come è emerso in tutta evidenza nel primo periodo di applicazione delle relative disposizioni.

L'azione di classe, peraltro, costituisce indirettamente un prezioso strumento competitivo giacché stimola imprese e mercato ad operare attraverso pratiche commerciali corrette e legittime al fine di evitare le importanti ripercussioni economiche connesse ad eventuali condanne al risarcimento dei danni prodotti ad intere classi di consumatori.

Lo strumento dell'azione di classe, d'altra parte, risulta straordinariamente utile e prezioso nel sistema della contrattazione di massa caratteristico, tra l'altro, dei contratti del commercio elettronico nei quali classi di consumatori di centinaia di migliaia di soggetti condividono, assai di frequente, interessi e diritti che isolatamente considerati non giustificano, da parte di nessuno degli appartenenti alla classe, un'azione giudiziale individuale.

In tale contesto nell'apprezzare lo sforzo compiuto dal Governo di intervenire sulla relativa disciplina, si evidenzia l'opportunità di un intervento più incisivo allo scopo di colmare le lacune normative che, allo stato, precludono un ricorso efficace all'azione di classe.

Le ulteriori modifiche proposte concernono, in particolare, l'esigenza di ampliare il novero dei diritti per i quali può farsi ricorso ad un'azione di classe, quella di circoscrivere la portata del giudizio di ammissibilità dell'azione, ampliando, conseguentemente, la possibilità di accesso alla giustizia da parte dei consumatori e quella di semplificare l'adesione dei consumatori all'azione in modo che la classe rappresenti, più fedelmente possibile, il novero dei soggetti lesi dalla condotta dell'impresa o del professionista.

Emendamento n.8

Dopo l'articolo 39 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1, inserire il seguente articolo 39 bis

*“Le società che operano nel settore della vendita, distribuzione ed intermediazione di diritti d'autore e connessi relativi allo sfruttamento di qualsivoglia genere di opera dell'ingegno online e/o alla produzione di opere destinate ad essere distribuite – anche in via non esclusiva – online, sono tenute a pubblicare il proprio catalogo e la relativa offerta commerciale sul proprio sito internet ed a consentire il perfezionamento di ogni relativo contratto di licenza per via telematica.
L'offerta online deve essere formulata a condizioni non discriminatorie rispetto alla corrispondente offerta proposta per via tradizionale.”*

Il web rappresenta, tra l'altro, il più grande mercato di opere dell'ingegno della storia dell'uomo e le nuove tecnologie digitali e telematiche abilitano artisti, professionisti ed imprese a creare contenuti audiovisivi e multimediali attraverso il ricorso a processi produttivi inediti ed immediati suscettibili di innescare meccanismi virtuosi di progresso culturale ed economico.

Lo sviluppo di tale scenario è, tuttavia, di frequente, frenato dalla circostanza che il mercato della circolazione dei diritti d'autore e connessi necessario per lo sfruttamento delle opere dell'ingegno resta, ancora oggi, fortemente ancorato a dinamiche tradizionali con la conseguenza che la più parte dei soggetti che vi operano non dispongono di un'offerta online né consentono alla propria clientela il perfezionamento di contratti di licenza attraverso piattaforme telematiche.

Ciò, peraltro, oltre a frenare lo sviluppo del mercato e della cultura digitale è, spesso, all'origine di fenomeni di utilizzo abusivo di altrui opere dell'ingegno, determinati dall'impossibilità di procedere all'acquisizione dei diritti necessari alla produzione e/o diffusione dell'opera audiovisiva o multimediale in tempi e forme compatibili con quelli necessari alla propria attività artistica, culturale, informativa o di impresa.

Al fine di promuovere il mercato di riferimento e di arginare il fenomeno della pirateria online è, pertanto, necessario prevedere che tutti i soggetti che operano nel mercato della distribuzione dei diritti d'autore, rendano disponibile – eventualmente in alternativa all'offerta tradizionale – un'offerta online, abilitando, al contempo, la propria clientela al perfezionamento di contratti di licenza per via telematica.

Emendamento n. 9

Dopo l'articolo 39 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1, inserire il seguente articolo 39 bis

“Chiunque distribuisca contenuti audiovisivi attraverso televisione, home video o sale cinematografiche nell'ambito di un'attività di impresa è tenuto a rendere, contestualmente, disponibili i medesimi contenuti, a condizioni di accesso non discriminatorie rispetto a quelle caratteristiche della corrispondente offerta nei canali tradizionali, attraverso piattaforma telematica.”

Il crescente diffondersi di nuovi dispositivi idonei alla fruizione di contenuti audiovisivi in formato digitale e la progressiva abitudine di utenti e consumatori a fruire di tali contenuti attraverso tali dispositivi ha aperto uno straordinario mercato dei contenuti digitali che, tuttavia, specie nel nostro Paese, tarda ad affermarsi a causa di pratiche commerciali e modelli di business che mirano a proteggere e conservare le dinamiche e le posizioni del mercato tradizionale dei contenuti, specie, televisivi e cinematografici.

Tali pratiche commerciali si estrinsecano, tra le altre, nell'assenza di un'adeguata offerta commerciale di contenuti televisivi e cinematografici fruibile su piattaforma telematica e/o nella messa a disposizione di tale offerta solo a seguito del decorso di considerevoli periodi di tempo [n.d.r. le c.d. windows] dalla messa a disposizione del contenuto attraverso il circuito tradizionale.

Tali dinamiche di mercato oltre a non consentire di cogliere i vantaggi economici e culturali connessi al delineato ampliamento del mercato di riferimento è concausa certa del fenomeno della pirateria audiovisiva in quanto taluni utenti e consumatori, in assenza di un'adeguata offerta legale di contenuti audiovisivi online, si rivolge ai canali pirata di distribuzione di tale contenuto, determinando perdite per l'industria del settore, per l'erario e, soprattutto, innescando pericolosi meccanismi di reazione a difesa della proprietà intellettuale che si traducono in iniziative legislative e giudiziarie che minacciano la libertà di impresa economica e quella di manifestazione del pensiero online.

Emendamento n.10

Dopo l'articolo 39 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1, inserire il seguente articolo 39 bis

“Ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, il libro, anche se fissato su supporto diverso da quello cartaceo e/o distribuito attraverso piattaforma telematica, sconta sempre la medesima imposta.”

Nonostante il crescente diffondersi dell'editoria elettronica e gli indubbi vantaggi connessi alla circolazione del libro in formato digitale, gli e-book continuano a scontare un regime fiscale diverso e discriminatorio rispetto alle corrispondenti edizioni cartacee. Si tratta di un approccio normativo che rischia di creare effetti distorsivi nel mercato editoriale continuando a promuovere ed incentivare la stampa di libri di carta a discapito dello sviluppo del mercato editoriale digitale.

L'attuale impostazione, peraltro, deriva da un evidente errore logico giuridico: la confusione tra contenuto e contenitore.

L'e-book, in altre parole, è qualificato, ai fini fiscali, avendo riguardo al “contenitore” attraverso il quale è immesso in commercio anziché al “contenuto”, ovviamente identico a quello della corrispondente versione cartacea.

Occorre porre rimedio a tale disallineamento discriminatorio, equiparando, anche sul piano fiscale, il libro elettronico a quello di carta ed ammettendo entrambe le edizioni di un medesimo prodotto editoriale a beneficiare dello stesso trattamento fiscale.

Emendamento n. 11

Dopo l'articolo 39 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1, inserire il seguente articolo 39 bis

Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 52, comma 1-bis, è sostituito dal seguente:

“1-bis. Per accrescere la trasparenza, favorire la partecipazione informata di cittadini e imprese e creare nuove opportunità economiche, le amministrazioni devono rendere disponibili ed accessibili i dati di cui sono titolari attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in almeno un formato aperto di cui all'art. 68, comma 3, del presente Codice.”

b) dopo l'art. 52, comma 1-bis, sono introdotti i seguenti:

“1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione della disposizione di cui al precedente comma ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La mancata pubblicazione dei dati in almeno un formato aperto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.

1-quater. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della disposizione di cui al comma 1-bis; a tal fine, viene redatto un rapporto annuale che viene sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1-quinquies. Le modalità con cui le amministrazioni provvedono alla pubblicazione di cui al comma 1-bis del presente articolo, nel pieno rispetto della normativa in materia di diritto d'autore e protezione dei dati personali, sono definite con Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.”

Nell'ordinamento giuridico italiano (a differenza di quanto accade in altri Paesi, e in attesa che l'UE legiferi in tal senso), non esiste una norma che imponga di rendere pubblici tutti i dati di cui è in possesso una PA e – per questo motivo – soltanto alcune amministrazioni stanno iniziando, in via sperimentale, iniziative di questo tipo.

La crisi economica e i tagli alla finanza pubblica inducono a riflettere con maggiore attenzione sull'assetto organizzativo, sul ruolo degli Enti e sul rapporto con i cittadini. Merita di essere ripensato, innanzitutto, il concetto stesso di trasparenza: infatti, le norme vigenti si sono rivelate insufficienti per realizzare l'auspicato e indifferibile controllo sull'operato degli uffici pubblici.

L'intervento normativo che ci si propone di attuare risponde, in primo luogo, all'esigenza di trasformare la trasparenza in effettivo accesso da parte dell'intera collettività a tutte le informazioni pubbliche; conseguenza di questa evoluzione del concetto di trasparenza è la tendenziale pubblicità di tutti i dati e le informazioni concernenti la Pubblica Amministrazione e i suoi agenti.

Per questo motivo, si rende necessario inserire norme che impongano, in modo incisivo e stringente da parte delle Pubbliche Amministrazioni la pubblicità di tutte le informazioni del settore pubblico, prevedendo delle vere e proprie sanzioni per i soggetti inadempienti; disposizioni di questo tipo hanno lo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (secondo i dati diffusi dalla Corte dei Conti, la corruzione costa all'Italia circa 60 miliardi di euro all'anno).

Ma l'obiettivo di questa proposta è ancora più ambizioso: la pubblicazione dei dati e delle informazioni del settore pubblico può avere un ruolo chiave anche nel fornire un impulso al sistema economico.

Le informazioni del settore pubblico, infatti, sono un'importante materia prima per i prodotti e i servizi basati su contenuti digitali; esse diventano una risorsa contenutistica ancora più importante con lo sviluppo dei servizi fruibili mediante dispositivi mobili. Pertanto, più ampie possibilità di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico possono - tra l'altro - consentire alle imprese di sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro.

Emendamento n. 12

All'art. 1 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1, dopo il comma 5, inserire i seguenti commi

1. Al fine di valorizzare e rendere fruibile e riutilizzabile l'informazione del settore pubblico, i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), D. Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati a tempo indeterminato con una licenza che concede all'utente la possibilità di riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare liberamente i dati, anche a scopi commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

2. Con riferimento ai documenti e ai dati già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui al comma precedente trova applicazione nel caso in cui le amministrazioni titolari non adottino diversa licenza entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Molte amministrazioni – attraverso i propri siti istituzionali – hanno già pubblicato una rilevante mole di dati e documenti, sia pure in formati non aperti; finora, la gran parte degli Enti si è rivelata scarsamente sensibile al tema delle licenze con cui distribuire i propri contenuti. Tale prassi, non garantendo certezze a chi ha intenzione di riutilizzare le informazioni già pubblicate, rappresenta un indubbio freno al riutilizzo.

Per questo si ritiene opportuno introdurre una norma che preveda che la pubblicazione di un dato – da parte dell'Amministrazione titolare - laddove non sia accompagnata da alcuna specifica licenza, determina la libera riutilizzabilità dei contenuti, da parte di chiunque, per qualsiasi fine (anche commerciale).

In considerazione della mole dei contenuti pubblici già disponibili *on line*, si ritiene che tale disposizione potrebbe incentivare il *data scraping* e la creazione di applicazione che utilizzi i dati già resi disponibili dalle Amministrazioni.

I benefici di questa norma potrebbero essere già colti in occasione del concorso "Apps4Italy" (www.apps4italy.org) promosso dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione con l'obiettivo di promuovere il riutilizzo dei dati pubblici; sicuramente, l'aumento delle informazioni riutilizzabili consentirebbe lo sviluppo di un numero rilevante di applicazioni che sfruttino le informazioni medesime.

Emendamento n. 13

Dopo l'articolo 17 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1, inserire il seguente articolo 17bis

A far data all'entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'art 45 della legge Legge 7 luglio 2009, n. 88.

Sono conseguentemente annullati il bando ed il disciplinare di gara per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale e terrestri (in GU n. 80 dell' 8 luglio 2011, 5 Serie Speciale – Contratti Pubblici) di cui al Regolamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 497/10/CONS e lo stesso regolamento.

Ai fini della risoluzione della procedura di infrazione avviata dall'Unione Europea nei confronti dell'Italia per il contrasto con le disposizioni comunitarie del regime giuridico nazionale sulle frequenze televisive, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'intesa con il Governo, definisce, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un regolamento di gara per l'assegnazione delle frequenze già oggetto del bando di gara per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze di cui al beauty contest, secondo i seguenti criteri:

- a) procedura di assegnazione su base onerosa di un terzo delle risorse frequenziali a disposizione, per sistemi televisivi di radiodiffusione digitale e terrestri su base nazionale con riserva di assegnazione a condizioni più vantaggiose a soggetti nuovi entranti nel mercato televisivo, caratterizzati da forme di azionariato popolare o diffuso alla loro proprietà, per incrementare il pluralismo e dare opportunità di sviluppo a nuove forme di business e prodotti digitali;
- b) Asta competitiva per l'assegnazione di un ulteriore terzo delle risorse frequenziali da assegnare ad operatori di comunicazione elettronica

Gli emendamenti proposti mirano a redistribuire equamente, tra il settore televisivo e quello delle comunicazioni elettroniche, con criteri di assegnazione onerosi, le frequenze liberate da cd dividendo digitale, oggetto dell'assegnazione denominata beauty contest, attualmente sospesa dal Governo.

Emendamento n. 14

Dopo l'articolo 17 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1, inserire il seguente articolo 17 bis

Le frequenze residuali saranno assegnate dal Ministero dello Sviluppo Economico a condizioni agevolate, su base regionale a imprese a gestione prevalentemente femminile o gestite da soggetti con meno di trentacinque anni di età, per la realizzazione di infrastrutture e di sistemi di comunicazione elettronica in banda larga in zone sprovviste di tali collegamenti, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel regolamento di cui al capoverso del precedente articolo che conterrà anche l'individuazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle zone sprovviste dei collegamenti in banda larga.

Il Ministero dello sviluppo economico nell'assegnare i diritti d'uso delle frequenze nelle zone individuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dovrà comunque rispettare i seguenti criteri:

a) le piccole imprese a gestione prevalentemente femminile destinatarie dell'assegnazione dei diritti d'uso a condizioni agevolate devono possedere le seguenti caratteristiche :

- per le ditte individuali il titolare deve essere donna
- per le società di persone e le cooperative almeno il 60% dei soci deve essere costituito da donne
- per le società di capitali almeno i 2/3 delle quote devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3.

b) le piccole imprese gestite da soggetti con meno di trentacinque anni di età destinatarie dell'assegnazione dei diritti d'uso a condizioni agevolate devono possedere le seguenti caratteristiche :

per le ditte individuali il titolare deve avere meno di trentacinque anni

- per le società di persone e le cooperative almeno il 60% dei soci deve essere costituito persone con meno di trentacinque anni di età
- per le società di capitali almeno i 2/3 delle quote devono essere detenute da persone sotto i trentacinque anni e l'organo di amministrazione deve essere composto da soggetti sotto i trentacinque anni per almeno i 2/3.

c) Le piccole imprese devono possedere i seguenti requisiti: meno di 20 dipendenti; fatturato inferiore a 1 milioni di Euro o totale di bilancio inferiore a 3 milioni di Euro; indipendenza da imprese già operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche. Le pubbliche amministrazioni non possono detenere in modo diretto o indiretto quote delle imprese di cui sopra

Le modifiche permettono di ipotizzare Misure a sostegno della piccola imprenditoria giovanile e femminile nel settore delle comunicazioni elettroniche mediante l'assegnazione agevolata su base locale delle stesse frequenze, al fine di coprire le zone del nostro Paese ancora divise digitalmente.

Le modifiche proposte permettono inoltre di risolvere la procedura di infrazione dall'Unione Europea nei confronti dell'Italia, per il contrasto con le disposizioni comunitarie del regime giuridico nazionale sulle frequenze televisive.

Emendamento n. 15

All'art. 1 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1, inserire comma 5 bis

All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni aggiunte:

- a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: « 111.000,00 euro » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000 »;
- b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente: « 1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti »;
- c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: « 66.500,00 euro » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000 »;
- d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente: « 1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti ».

La modifica vuole aggiungere una nuova fascia di contributi amministrativi concretamente pensati per l'accelerazione dello sviluppo delle PMI nel settore TLC. Tale fascia contributiva ha un duplice vantaggio, consente da un lato un maggiore incasso da parte dello Stato aprendo alla nascita di nuovi soggetti, e dall'altro consente di sanare le distorsioni antiliberiste, incostituzionali ed in violazione dell'art. 12 della Direttiva Europea 2002/20/CE costituite dalla attuale modulazione dei contributi amministrativi. Tale misura ripristina la neutralità dello Stato nelle dinamiche di concorrenza tra soggetti economici nel solco tracciato dalla Costituzione.

Emendamento n. 16

All'art. 1 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, inserire comma 5 bis

Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, Art.97 comma 2 dopo le parole : 5.000,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «Il presente comma non si applica qualora il disturbo o l'interferenza sia circoscritto ad una proprietà privata».

L'emendamento serve per eliminare ogni potenziale ambiguità e restituire ai cittadini il diritto di operare, ovviamente solo all'interno delle loro proprietà private, qualsiasi schermatura essi vogliano fare rispetto ai fenomeni elettromagnetici senza correre il rischio che un qualche operatore possa accusarli del reato di "interferenze ai servizi di comunicazione elettronica".